

Rilevanza legale dei documenti sul web, “rivoluzione” per fusioni e scissioni

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Oggetto : RILEVANZA LEGALE DEI DOCUMENTI SUL WEB

Norme e prassi : D.LGS. 123/2012; ART. 2501-TER, 2501-QUATER, 2501-QUINQUIES, 2501-SEXIES, 2501-SEPTIES, 2506-BIS DEL CODICE CIVILE.

L'innovazione introdotta con il D.lgs. 123/2012, che mira a dare rilevanza legale ai documenti pubblicati sul web, si scontra con una realtà ancora “impreparata” ad accoglierla.

La legge introduce nel codice civile la facoltà di pubblicare il progetto di fusione/scissione sul web, in alternativa al deposito presso il Registro delle Imprese, purché il sito sia “sicuro”, il documento uploadato sia “autentico” e la data di pubblicazione “certa”, ma resta ancora difficile immaginare come si conseguano tali requisiti (questione fondamentale considerato che dalla data di pubblicazione del progetto dipende tutta la restante parte della procedura).

Tra le altre semplificazioni introdotte vi è anche la possibilità di inviare ai soci la copia dei documenti depositati presso la sede sociale attraverso la posta elettronica.

Inoltre, con il consenso unanime dei soci, si può omettere la redazione della situazione patrimoniale. Tale facoltà, già concessa in materia di scissioni, viene così esplicitamente consentita anche nei casi di fusione.

Premessa

In recepimento della direttiva 2009/109/CE, il d.lgs. 123 del 22 giugno 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2012, dispone importanti novità per le operazioni di fusione e scissione societarie, rivolte a ridurre gli oneri amministrativi relativi agli obblighi di pubblicazione e di documentazione delle società.

L'attuale disciplina delle fusioni/scissioni prevede la redazione di tre documenti fondamentali: progetto di fusione/scissione, relazione degli amministratori e situazione patrimoniale. Di questi documenti deve essere data pubblicità mediante il deposito di copia cartacea presso la sede sociale, e la pubblicazione presso il Registro Imprese.

In base alla nuova disciplina sarà possibile effettuare gli adempimenti di pubblicità legale tramite la loro pubblicazione sul web, e inviare alle parti interessate copia di tali documenti attraverso la posta elettronica, purché siano soddisfatte le garanzie di integrità e autenticità degli atti.

Progetto di fusione

(Art. 1 comma 1 del d.lgs. 123/2012 modifica l'art. 2501-ter commi 3 e 4 del C.C.)

Prima del d.lgs. 123/2012 il progetto di fusione doveva essere inderogabilmente pubblicato nel Registro Imprese, ciò attribuiva certezza all'autenticità del documento e alla data di pubblicazione. Quest'ultimo era un aspetto assai rilevante considerato che proprio dalla data di pubblicazione decorrono i 30 giorni che la legge prevede tra la

pubblicazione del progetto e lo svolgimento dell'assemblea dei soci che deciderà sulla fusione.

Con la nuova norma si prevede ora che il progetto sia pubblicato, in alternativa al deposito presso il Registro delle Imprese, sul sito internet delle società coinvolte nell'operazione.

La semplificazione desta qualche perplessità per il fatto che, oltre alla difficoltà nel reperire i siti internet delle società, sembrerebbe venir meno la certezza della data di inizio pubblicazione, dalla quale dipende tutta la restante parte del procedimento.

Sembra non essere sufficiente il fatto che la nuova norma preveda che la pubblicazione sul sito avvenga "con modalità atte a garantire la sicurezza del sito, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione". Infatti, è difficile individuare come possa conseguirsi "la sicurezza del sito", come questo possa essere accertabile dagli utenti e come si possa garantire la data di upload del documento.

ART. 2501-TER C.C. ANTE MODIFICA	ART. 2501-TER C.C. POST MODIFICA
3° COMMA	3° COMMA
Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione	Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.
4° COMMA	4° COMMA
Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.	Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

Situazione patrimoniale

(Art. 1 comma 2 del d.lgs. 123/2012 modifica l'art. 2501-quater del C.C.)

Viene consentita anche nel caso di fusione (per la scissione era già previsto) la possibilità, con il consenso unanime dei soci delle società partecipanti all'operazione straordinaria, di omettere la redazione della situazione patrimoniale.

Si ricorda, infatti, che l'organo amministrativo delle società partecipanti doveva redigere la situazione patrimoniale delle società, riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di fusione era stato depositato nella sede della società. Il documento è diretto ai soci e ai terzi, che in questo modo possono ricevere informazioni aggiornate sulla situazione patrimoniale² delle società coinvolte nella fusione, valutando meglio le iniziative da adottare a tutela dei propri interessi (aderire o meno alla fusione, nel caso dei soci, e fare opposizione alla fusione nel caso dei creditori). I 120 giorni costituiscono pertanto i limiti temporali entro cui la situazione patrimoniale si considera aggiornata.

Ora, quindi, la redazione non è più obbligatoria³, e nel caso in cui venga effettuata essa si riferirà ad una data non anteriore di oltre 120 giorni dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società o pubblicato sul sito internet di questa.

Secondo il testo previgente, la situazione patrimoniale poteva essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo era stato chiuso non

oltre sei mesi prima dal giorno del deposito del progetto di fusione nella sede della società. Pertanto, se l'organo amministrativo di una società con esercizio coincidente con l'anno solare deposita presso la sede sociale il progetto di fusione entro il 30 giugno, può non redigere la situazione patrimoniale e sostituirla con il bilancio dell'esercizio precedente. Con le modifiche apportate dal d.lgs. 123/2012, si fa riferimento al giorno di deposito o di pubblicazione, ovvero per le società quotate in mercati regolamentati dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione.

ART. 2501-QUATER C.C. ANTE MODIFICA	ART. 2501-QUATER C.C.POST MODIFICA
1° COMMA	1° COMMA
L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.	L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa.
2° COMMA	2° COMMA
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma	La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma"
3° COMMA	3° COMMA
-	La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

Relazione dell'organo amministrativo

(Art. 1 comma 3 del d.lgs. 123/2012 modifica l'art. 2501-quinquies del C.C.)

Altra semplificazione è data dalla possibilità di omettere anche la relazione dell'organo amministrativo, qualora vi rinuncino all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

Con la recente modifica è stato inserito però l'obbligo, per l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione, di segnalare ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti, le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data di deposito/pubblicazione del progetto di fusione e la data dell'assemblea nella quale viene deliberato il progetto di fusione.

ART. 2501-QUINQUIES C.C. ANTE MODIFICA	ART. 2501-QUINQUIES C.C.POST MODIFICA
4° COMMA	4° COMMA

-	L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione.
5° COMMA	5° COMMA
-	La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

Deposito di atti

(Art. 1 comma 5 del d.lgs. 123/2012 modifica l'art. 2501-septies del C.C.)

Il nuovo testo di legge non prevede più l'obbligo di mettere a disposizione dei soci, presso la sede legale, i documenti connessi con la fusione qualora tali documenti siano stati pubblicati nel sito internet della società (si tratta del progetto di fusione con le relazioni, se redatte, i bilanci degli ultimi 3 esercizi delle società partecipanti e le situazioni patrimoniali delle società partecipanti se redatte). Se poi tali documenti sono disponibili sul sito internet della società, e sono scaricabili (cioè sia possibile farne copia o stampa), la società non è tenuta a fornirne copia ai soci.

Quando il socio vi consente, le copie dei documenti depositati presso la sede sociale, possono essergli trasmesse per posta elettronica.

ART. 2501-SEPTIES C.C. ANTE MODIFICA	ART. 2501-SEPTIES C.C. POST MODIFICA
1° COMMA	1° COMMA
Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa: 1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies; 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale; 3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501-quater;	Devono restare depositati in copia nella sede delle società ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa: 1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies; 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale; 3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale;
2° COMMA	2° COMMA

I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.	I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuare liberamente copia o stampa.
--	---

Scissioni

(Art. 2506-bis del C.C.)

Anche con riferimento alle scissioni viene introdotta la possibilità di pubblicare su internet il progetto di scissione, in alternativa al deposito presso il Registro delle Imprese, con le stesse conseguenze applicabili alla normativa sulle fusioni.

ART. 2506-BIS C.C. ANTE MODIFICA	ART. 2506-BIS C.C. POST MODIFICA
5° COMMA	5° COMMA
Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2501-ter.	Il progetto di scissione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della società a norma dell'articolo 2501-ter, commi terzo e quarto.